



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020 e, in particolare, gli artt. 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante “*Riordino del Consiglio Universitario Nazionale*”;

VISTA l'ordinanza ministeriale del 9 ottobre 2020, n. 747, con cui sono state indette, nei giorni compresi tra il 20 e il 27 gennaio 2021, le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale in rappresentanza delle seguenti 7 aree scientifico – disciplinari: 01,02,04,06,08,11 e 14, nonché di un ricercatore dell'area scientifico - disciplinare 12;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VALUTATA l'opportunità di prolungare il periodo di svolgimento delle votazioni stabilito dalla predetta ordinanza ministeriale n. 747/2020, in modo da consentire agli atenei interessati, nel rispetto delle proprie esigenze organizzative, di distribuire l'afflusso ai seggi elettorali entro un arco temporale più ampio, nel rispetto delle misure adottate per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione all'emergenza sanitaria da COVID -19;

RITENUTO di modificare, a tal fine, il calendario di svolgimento delle votazioni e delle operazioni di scrutinio stabilito dalla ordinanza ministeriale n. 747/2020 (cit.);

ORDINA

Articolo 1

Svolgimento delle votazioni

1. Le votazioni già indette con l'ordinanza ministeriale n. 747/2020 nei giorni compresi tra il 20 e il 27 gennaio 2021, per le motivazioni in premessa indicate, si svolgeranno nei giorni compresi tra **il 20 gennaio e il 3 febbraio 2021**.
2. Esse avranno luogo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 di ogni giorno feriale, escluso il sabato.
3. Il giorno **3 febbraio 2021** le operazioni di voto termineranno alle ore 14:00.
4. Ogni Ateneo, nell'ambito dei giorni e dell'orario sopra indicati, potrà fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio orario, in modo da garantire la più ampia



Il Ministro dell'università e della ricerca

partecipazione al voto nel rispetto delle misure per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione all'emergenza sanitaria da COVID -19.

Art. 2

Insediamiento della Commissione Elettorale Centrale e svolgimento delle operazioni di scrutinio

La Commissione Elettorale Centrale di cui all'art. 8 dell'ordinanza ministeriale n. 747/2020, si insedierà il giorno **3 febbraio 2021**, dalle ore 15, anziché il 27 gennaio 2021, al fine di procedere alle operazioni di scrutinio, le quali saranno rese pubbliche.

Art. 3

Disposizioni finali

Restano ferme le restanti disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 747/2020.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi